

SCRITTURA PRIVATA

tra

il **CONSORZIO QUARTIERE AFFARI**, codice fiscale 12833270155, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Emilia n. 20, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Paolo Menegaldo, d'ora innanzi denominato anche "il Consorzio",

e

la **ENEL Distribuzione S.p.A.**, codice fiscale e Partita IVA 05779711000, con sede a Roma, Via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Ernesto Coppa, d'ora innanzi denominato anche "ENEL",
d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti"

premesso che:

- il Consorzio Quartiere Affari è proprietario delle opere di urbanizzazione realizzate a San Donato Milanese in esecuzione della convenzione di lottizzazione del 4 novembre 1993, a rogito Notaio Domenico Avondola di Milano, Rep. N. 42334 – Racc. N. 3697;
- dette opere di urbanizzazione sono asservite all'uso pubblico perpetuo a favore del Comune di San Donato Milanese;
- tra tali opere di urbanizzazione rientrano la Via dell'Unione Europea e la Piazza della Pieve;
- ENEL ha stipulato con il Comune di San Donato Milanese un Protocollo d'intesa che prevede la realizzazione di un progetto pilota che prevede l'installazione in sede pubblica di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche e di veicoli merci;
- nell'ambito di tale Protocollo d'intesa ENEL si è impegnata a provvedere, a proprie esclusive spese, alla installazione, all'allaccio e alla gestione da remoto delle

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

- nell'ambito del medesimo Protocollo d'intesa ENEL ha presentato al Comune di San Donato Milanese un'istanza di concessione del suolo pubblico, riguardante, tra le altre strade, la Via dell'Unione Europea e la Piazza della Pieve;
- il Comune di San Donato Milanese, riconosciuto che la Via dell'Unione Europea e la Piazza della Pieve sono di proprietà del Consorzio, ha chiesto a ENEL di acquisire l'assenso del proprietario all'installazione degli impianti;
- ENEL ha chiesto al Consorzio l'autorizzazione all'installazione degli impianti, ribadendo l'impegno ad assumersi tutti i costi di realizzazione della nuova segnaletica (orizzontale e verticale) e quelli relativi all'installazione, alla connessione alla rete elettrica e alla manutenzione;
- le Parti hanno manifestato l'intenzione di disciplinare l'utilizzo delle porzioni della Via dell'Unione Europea e della Piazza della Pieve interessate alla citata installazione.

Tutto ciò premesso, il Consorzio e ENEL stipulano e convengono quanto segue:

1. – Premesse.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2. – Oggetto.

Il Consorzio, per quanto di propria competenza, autorizza ENEL ad installare in Via dell'Unione Europea (fronte BMW) e in Piazza della Pieve (angolo Via Martiri di Cefalonia), a San Donato Milanese, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici di sua esclusiva proprietà, concedendo a tal fine l'uso gratuito del suolo

3. – Costi.

Ogni e qualsiasi costo (anche fiscale) relativo alla installazione, alla connessione alla rete

elettrica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché relativo alla realizzazione della nuova segnaletica (orizzontale e verticale) dovrà rimanere ad esclusivo carico di ENEL. Resta inteso che nulla verrà richiesto ad Enel per l'uso del suolo del Consorzio ove verranno installate le infrastrutture di ricarica.

4. – Modalità di esecuzione.

4.1. ENEL si impegna a realizzare le infrastrutture sopra citate che rimangono di proprietà Enel garantendo il ripristino completo delle superfici nelle loro condizioni di planarità ed estetica preesistenti ed evitando interferenze con la normale fruizione delle aree interessate da parte dei Consorziati.

4.2. In particolare, ENEL garantisce che verrà sempre mantenuta libera ed accessibile la rampa di uscita dal parcheggio interrato di Via dell'Unione Europea. Il Consorzio garantisce di non effettuare alcun tipo di intervento tecnico e/o di manomissione sull'infrastruttura di ricarica.

5. – Esonero da responsabilità.

5.1. ENEL si impegna fin d'ora a garantire e tenere indenne il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla attività di installazione, gestione e manutenzione riguardante gli impianti nonché derivante dalla connessione alla rete elettrica degli impianti stessi, nonché ad esonerare espressamente il Consorzio Quartiere Affari, il suo legale rappresentante e l'organo amministrativo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano derivare a terzi da fatti propri, dei collaboratori e dipendenti, e/o dagli impianti, e/o dalle attività svolte, nonché per qualsiasi danno che potesse derivare da fatto di terzi riguardante gli impianti.

5.2. ENEL assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne l'installazione, l'utilizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti.

6. – Rispetto delle normative vigenti.

ENEL si impegna a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti in vigore e ad agire nel pieno rispetto delle determinazioni della Pubblica Amministrazione.

7. – Durata - ripristino.

7.1. Il Consorzio, previo preavviso di sessanta giorni, si riserva la facoltà di chiedere a ENEL di disinstallare in tutto o in parte gli impianti oggetto della presente scrittura privata.

7.2. In tal caso ENEL si impegna ad eseguire il lavoro di disinstallazione entro i successivi sessanta giorni, ripristinando integralmente le superfici nelle loro condizioni di planarità ed estetica preesistenti.

8. – Comunicazioni.

Per ogni e qualsiasi comunicazione tra le Parti, queste dichiarano di eleggere domicilio esclusivo ai fini del presente contratto:

- a) il Consorzio presso la sede di Odos srl, baluardo Lamarmora 15, 28100, Novara (tel. 0321.612966);
- b) ENEL presso la sede legale sopra specificata.

9. – Privacy.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati in conformità al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i..

10. – Modifiche contrattuali.

Ogni modifica apportata alla presente scrittura privata non potrà avere luogo e non potrà essere provata che tramite atto scritto sottoscritto dalle Parti.

11. – Registrazione e spese.

Le spese ed ogni altro eventuale onere di registrazione sono a totale ed esclusivo carico di

ENEL.

12. – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non specificato le Parti rinviano alle leggi e ai regolamenti in vigore.

_____, lì _____

Consorzio Quartiere Affari

ENEL Distribuzione S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 – 1342 c.c., la Parti dichiarano di approvare specificamente, dopo attenta rilettura, i seguenti articoli: art. 3 (costi); art. 4 (modalità di esecuzione); art. 5 (esonero da responsabilità); art. 7 (durata); art. 9 (privacy); art. 10 (modifiche contrattuali).

Consorzio Quartiere Affari

ENEL Distribuzione S.p.A.